



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

Vincenzo Pacillo

(professore ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Educazione e Scienze umane)

La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche *

SOMMARIO: 1. Parole e toni - 2. La bilateralità dimenticata - 3. L'art. 14 dell'Accordo di Villa Madama preso sul serio - 4. L'uomo non è un'idea.

1 - Parole e toni

Leggo sul n. 7 del 2020 di *"Stato, Chiese e pluralismo confessionale"* un articolo di Nicola Colaianni dedicato alla questione delle limitazioni della libertà di culto per effetto delle misure normative di contrasto alla pandemia di COVID-19. In questo articolo, Nicola Colaianni mi onora della lettura di un mio scritto apparso su OLIR, criticando però in maniera piuttosto radicale le mie opinioni sul tema¹.

Con il dovuto rispetto nei confronti dell'illustre Autore, trovo le critiche infondate da un punto di vista giuridico e fattuale, e mi trovo pertanto nella necessità - etica, prima ancora che scientifica - di rispondere molto brevemente a esse, lasciando che sia poi il dibattito scientifico a completare l'opera.

Parlo di necessità etica poiché credo fortemente nella necessità di utilizzare, all'interno del dibattito, scientifico, modalità di approccio alle questioni che utilizzino forme rispettose e sempre dubitative delle proprie idee, soprattutto quando queste confliggono con le idee altrui: e questo soprattutto in un campo assolutamente inesplorato quale quello della limitazione improvvisa e inattesa della libertà di culto per effetto di un evento drammatico; evento che ha portato, in Italia e non solo, a una compressione generalizzata di tutte le libertà. Per cui credo che qualunque mattoncino possa essere posto - con umiltà e perizia - nella costruzione di una risposta credibile alle questioni giuridiche che

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ V. PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, in *Oliv.it*, 16 marzo 2020



stanno affiorando, e che probabilmente terranno compagnia al genere umano per un periodo non indifferente, debbano essere recepite come teorie con le quali confrontarsi senza ideologismi preconcetti o fede cieca nelle proprie argomentazioni scientifiche.

Nanni Moretti ci ha parlato dell'importanza delle parole. Credo che la comunità scientifica - anche quella degli ecclesiastici - dovrebbe alle volte interrogarsi sull'importanza (anche) dei toni.

2 -La bilateralità dimenticata

Colaiani si pone la domanda "ammesso che la libertà di esercizio del culto debba limitarsi in ragione della tutela della salute, l'estensione e la specie delle modalità di questi limiti non andrebbero decise previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (e naturalmente con le autorità delle altre confessioni religiose con intesa)?"² e parte con l'affermare (eviterò in modo non casuale l'uso del verbo "sostenere") che

"già [... la ...] distinzione tra confessioni con concordato e intesa, con cui doversi accordare, e confessioni senza, con cui procedere unilateralmente, nel dettare disposizioni per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 mina alla base come irrazionale la domanda che si è posta. Si avrebbe, infatti, una disciplina della tutela della salute a geometria variabile a seconda delle confessioni"³.

Colaiani sa perfettamente che il sistema della bilateralità nei rapporti tra Stato e confessioni è nato con un'idea di base molto chiara: promuovere allo stesso tempo l'uguaglianza nella libertà e il diritto alla differenza di ogni singolo gruppo religioso presente in Italia, nell'ottica di una garanzia delle specificità di ciascuno di essi⁴. La Corte costituzionale ha da tempo acclarato che la bilateralità ha lo scopo di strutturare la disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose (sentenza n. 346 del 2002), nel riconoscimento delle esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose (sentenza n. 235 del 1997). Per cui la concessione di particolari

² N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 7 del 2020, p. 32.

³ N. COLAIANNI, *La libertà di culto*, cit., p. 33.

⁴ Cfr. G. CASUSCELLI, *Il diritto ecclesiastico per principi*, in AA. VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 51.



vantaggi o eventualmente l'imposizione di particolari limitazioni (sentenza n. 59 del 1958) non può che essere giustificata dalla *ragionevolezza*, nel senso che tali vantaggi o limitazioni devono essere

“espressioni di un sistema di relazioni che tende ad assicurare l'eguale garanzia di libertà e il riconoscimento delle complessive esigenze di ciascuna di tali confessioni, nel rispetto della neutralità dello Stato in materia religiosa nei confronti di tutte” (sentenza n. 235 del 1997).

Per cui, se è doveroso garantire la libertà religiosa individuale, e nello stesso tempo assicurare che tutte le confessioni religiose possano beneficiare del godimento di tutte le libertà garantite dalla Costituzione in condizioni di uguaglianza, è altrettanto vero che le norme bilateralmente convenute servono ad adattare, gruppo per gruppo, il godimento di tali diritti alle specificità teologiche e istituzionali del gruppo stesso⁵.

Se poi questo cammino verso la bilateralità perfetta non risulta totalmente compiuto, questo dipende dall'inerzia dei poteri pubblici; per cui la strutturale debolezza di un sistema basato sulla differenza tra “confessioni forti” e “confessioni deboli”⁶ - non certo voluto dalle realtà confessionali, ma frutto di una politica ecclesiastica di cui non è difficile individuare le responsabilità - non può essere il presupposto teorico per azzerare il diritto alla differenziazione⁷.

In questa prospettiva, prendere sul serio la bilateralità significa che, prima di sospendere le celebrazioni religiose *tout court* occorrerebbe verificare quali sono le cerimonie che vengono concretamente celebrate da un determinato gruppo confessionale alla luce di quanto è ricompreso nel proprio bagaglio teologico e giuridico, quali di queste potrebbero essere svolte nel rispetto del distanziamento sociale e quali tra queste ultime rivestano una tale importanza per il gruppo da non poter essere cancellate senza che questo crei un *vulnus* allo stesso diritto di libertà religiosa talmente grave da ripercuotersi in foro interno. Lo Stato laico non conosce e non può conoscere tali

⁵ G. CASUSCELLI, *Libertà religiosa e fonti bilaterali*, in AA. VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 1988, p. 319 ss., E. VITALI, *Accordi con le confessioni religiose e principio di uguaglianza*, in AA. VV., *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, vol. II, Jovene, Napoli, 1989, p. 943 ss.

⁶ E. VITALI, *A proposito delle intese: crisi o sviluppo?*, in *Quaderni di Diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1997, p. 94

⁷ J. PASQUALI CERIOLI, *Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit, n. 26 del 2016, specialmente pp. 6-9.



informazioni senza un'interlocuzione con i gruppi religiosi⁸: per cui, senza una vera interlocuzione con i gruppi religiosi, la vera geometria variabile non si ha nella tutela del diritto alla salute, quanto piuttosto - alla luce degli interventi unilaterali del Governo - nella tutela della libertà religiosa. Invece il Governo ha preferito una notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui sono stati cancellati con un tratto di penna una serie di riti che hanno un valore teologico diverso, che producono diverse conseguenze sul rapporto che esiste tra il fedele e la propria coscienza religiosa, senza che si sia posto il minimo problema di un bilanciamento seppure embrionale tra due diritti di libertà. Esisteva il tempo per provare a realizzare tale bilanciamento, seppur embrionale, solo che si consideri che lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020? Certo, si sarebbe dovuto procedere con celerità e acribia, magari - per ciò che riguarda le confessioni prive di intesa - avvalendosi della Commissione consultiva per la libertà religiosa istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997 e da ultimo prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2016, la quale ha come compito, tra l'altro, lo studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e la segnalazione di problemi in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale. Purtroppo tale Commissione risulta scaduta il 4 maggio 2018 e (da quasi due anni) in attesa di ricostituzione.

Il risultato è stato l'azzeramento della differenza, l'azzeramento della specificità, l'azzeramento della bilateralità.

Possiamo sopportarlo nello stato di emergenza? Dobbiamo farlo, mi viene dire, proprio perché - come vedremo più avanti - esiste una situazione di forza maggiore. Ma questa situazione non può in alcun modo consentire di ritenere lettera morta il secondo comma dell'art. 7 e il terzo comma dell'art. 8 della Costituzione italiana: perché, nel nostro

⁸ Il "principio pattizio" previsto dagli art. 7 e 8 Cost. "non va inteso come strumento privilegiato esclusivamente riservato alle "formazioni sociali religiose" diretto unicamente ad esaltarne la specificità o esaltarne la specificità o a valorizzarne l'identità. Esso va visto, soprattutto, quale concreto mezzo. Esso va visto, soprattutto, quale concreto mezzo di raccordo tra esigenze, istanze, interessi e obiettivi materiali differenziati e talvolta potenzialmente contrapposti, che, armonizzandosi e adattandosi dinamicamente alle mutevoli condizioni e situazioni della realtà sottostante e nel tener conto della centralità che occupa la persona umana nel sistema tende a garantire la soddisfazione dei bisogni religiosi dei consociati, e, dunque, la loro effettiva libertà in relazione alle molteplici espressioni del proprio sentimento religioso". Così **P. LILLO**, *Pluralismo giuridico e libertà confessionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 40 del 2016, specialmente pp. 8-9.



ordinamento, la concreta attuazione della libertà religiosa (che si ha, che sia ben chiaro, non solo quando si promuove, ma anche quando si è costretti a reprimere) passa attraverso una garanzia delle specificità, non attraverso l'azzeramento di queste a colpi di atti amministrativi. L'idea di un Leviatano che dispone per tutti, senza possibilità di esaminare le fattispecie diverse in cui esse si estrinsecano, la sospensione delle celebrazioni religiose mi pare quanto di più lontano esista dal celebre discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 28 aprile del 1845, in cui Alexis de Tocqueville ebbe a sostenere che "la prima, la più santa, la più sacra di tutte le libertà umane" è la libertà religiosa. E se è impossibile imporre o impedire a qualcuno di professare una fede nel "foro interno", ciò che resta alla sfera pubblica è la necessità di tutelare in modo pieno la "libertà di culto" e cioè il "diritto di pregare in comune" e di "adorare il proprio Dio senza l'autorizzazione del commissario di polizia"⁹.

A mio modesto avviso, il ripristino di questa garanzia del diritto alla differenza potrebbe avvenire proprio nella auspicata "fase 2" della gestione dell'emergenza, quella che nascerà dall'esigenza di sostituire il *lockout* con un graduale ripristino delle attività produttive e sociali, tra le quali l'esercizio del culto, di qualunque culto, non può avere un'importanza marginale.

3 - L'art. 14 dell'Accordo di Villa Madama preso sul serio

Per Colaianni, poi "rimane che, tecnicamente, il concordato non c'entra con la tutela della salute e, quindi, lo Stato può legiferare unilateralmente"¹⁰.

Ora, è del tutto evidente che il Concordato non c'entra con la tutela della salute. Il Concordato ha tutt'altra funzione, ovvero quella di regolamentare lo status giuridico della Chiesa cattolica in Italia e disciplinare le garanzie fondamentali della libertà di culto cattolico adattando, per l'appunto, il principio di bilateralità ai rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, intesa come soggetto interlocutore rispetto alla garanzia della suddetta libertà di culto. Si tratta di un atto assimilabile a un trattato internazionale¹¹, che prevede una serie di

⁹ A. DE TOCQUEVILLE, *Discorso sulla libertà religiosa*, in ID., *Scritti politici*, a cura di N. MATTEUCCI, vol. I, Utet, Torino 2013, p. 228 s.

¹⁰ N. COLAIANNI, *La libertà di culto*, cit., p. 33.

¹¹ Mi limito a citare F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico. Edizione compatta*, 3^a ed., il Mulino, Bologna, 2010, p. 22.



garanzie specifiche, ivi compresa, per la Chiesa cattolica, “la piena libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.

Questo vuol dire che, se è ovvio che lo stato può legiferare liberamente in materia di salute pubblica, quando nel farlo tocca uno dei diritti e delle libertà garantite a livello concordatario si trova a mettere in discussione situazioni giuridiche garantite costituzionalmente *ex art. 7*, secondo comma, Cost. (cosa che Colaianni nega apoditticamente, ma senza il minimo dubbio, pur avendo autorevole dottrina contro la sua teoria¹²), o per lo meno dal principio *pacta sunt servanda*¹³ (che Colaianni non cita mai, trovandolo forse

¹² Mi limito a citare **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 71 ss.; **P. LILLO**, *Art. 7*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 185; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 117 s.

¹³ È ben noto che la questione dell'applicabilità della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati al Concordato lateranense, così come modificato dall'Accordo di Villa Madama, è oggetto di dibattito in dottrina. Secondo **P. LILLO**, *Note preliminari sui protocolli concordatari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 41 del 2013, p. 3, “i concordati ecclesiastici risultano stipulati seguendo le procedure normalmente utilizzate nella sfera diplomatico- internazionale: al punto da ritenersi possibile applicare (anche) ai concordati le norme della Convenzione di Vienna del 1969 sul “diritto dei trattati”; di altra opinione **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 22 s., secondo il quale la convenzione di Vienna sarebbe applicabile “solo nei rapporti fra Stati (art. 1) e, ai fini della stessa, [...] qualificati come trattati internazionali solo gli accordi conclusi fra Stati (art. 2 lett. a), onde le norme di essa non risultano applicabili agli accordi stipulati tra Stati e soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati (art. 3)”. Tuttavia, secondo Finocchiaro, sarebbero applicabili a questi ultimi accordi “tutte le regole della Convenzione che valgono nell'ordinamento internazionale in modo indipendente dalla Convenzione stessa.

Quanto al principio “*pacta sunt servanda*”, va osservato che sia questo sia il principio che tiene conto di un cambiamento sostanziale delle circostanze come legittima causa di sospensione di un trattato sono universalmente riconosciuti come parte del diritto internazionale consuetudinario. Va peraltro osservato che il cambiamento sostanziale delle circostanze che si è verificato rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per la risoluzione o la revoca del trattato a meno che l'effetto della modifica possa essere talmente radicale da trasformare la portata degli obblighi ancora da eseguire ai sensi del trattato. Cfr. **M. SHAW, C. FOURNET**, *Article 62*, in O. CORTEN, P. KLEIN (éd.), *Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: commentaire article par article*, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 2229-2261. D'altra parte, il cambiamento sostanziale delle circostanze può essere determinato proprio da una “Force Majeure” quale quella di una pandemia comportante un alto rischio per la salute delle persone, secondo una chiave di lettura che lega la nozione di “impossibilità” *ex art. 61* della Convenzione di Vienna “con la disciplina della forza



inconferente): per cui qualunque limitazione, anche temporanea, di tali situazioni - pur se diretta alla tutela di altri diritti fondamentali - dovrebbe essere presa nel rispetto delle regole e delle procedure stabilite dalla normativa pattizia e internazionale.

Il problema non è ovviamente la tutela della salute pubblica, la quale - ovviamente - va garantita al massimo grado possibile: ma come farlo nel rispetto degli impegni presi in via pattizia.

Per questo ci sarebbe l'art. 14 dell'Accordo di Villa Madama, il quale recita:

“Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione a una Commissione paritetica da loro nominata”.

Ora, a un lettore qualunque sembrerebbe doversi argomentare, alla luce dell'art. 2 dell'Accordo, in tal modo: nell'ipotesi in cui sia difficile garantire alla Chiesa la libertà di pubblico esercizio del culto, si attiverà una Commissione paritetica per trovare un'amichevole soluzione.

A me pare di poter affermare, con un discreto grado di certezza, che le norme esistono o non esistono. E che esiste anche un principio, qual è quello della conservazione degli atti giuridici, che “non può non trovare applicazione anche nell'ambito degli atti fonte”¹⁴, il quale impone di preservare l'efficacia giuridica delle norme vigenti nell'ordinamento italiano.

A me parrebbe altresì che mai come nel caso di una pandemia ci si trovi nella difficoltà di garantire alla Chiesa la libertà di pubblico esercizio del culto: si può discutere se la norma si ritiene superabile dalla decretazione di urgenza, ma non si può a mio avviso discutere sul fatto che questo - da un punto di vista, si badi, *letterale* - sia il momento in cui essa dovrebbe trovare la sua applicazione naturale. Non è così per Colaianni, secondo il quale,

«a prescindere dall'effetto straniante che provoca l'ipotesi di una commissione paritetica da nominare e da insediare in piena pandemia per decidere se e in che misura estendere agli edifici di culto le misure per evitare il contagio - sta di fatto che l'art. 2 non riguarda l'esercizio della libertà di culto da parte dei cattolici bensì

maggiore elaborata nel contesto del diritto della responsabilità internazionale”. Così S. FORLATI, *Diritto dei trattati e responsabilità internazionale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 156.

¹⁴ M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA (a cura di), *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2005*, Roma, 2006, p. 21 (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/filesDoc/Relazione_Conferenza_Stampa_2006.pdf).



il “pubblico esercizio del culto” da parte della Chiesa, intesa come istituzione. Si tratta, cioè, non della *libertas fidelium* bensì della *libertas Ecclesiae*. La quale i decreti governativi non hanno mai messo in discussione: le chiese sono rimaste e sono aperte al pubblico e i sacerdoti possono continuare a celebrarvi le messe. Solo, non possono celebrarle *coram populo*»¹⁵.

La critica mi pare francamente incomprensibile e completamente fuori bersaglio. Quanto al fatto che la “Commissione paritetica” sia da nominare, sarebbe piuttosto da chiedersi perché tale Commissione - esattamente come la già richiamata Commissione consultiva per la libertà religiosa - risulti scaduta il 21 aprile 2018 e, da due anni in attesa di ricostituzione. Quanto al fatto che risulti “straniante” riunirsi in tempo di pandemia, ricordo che esistono diversi applicativi informatici (Zoom è il più famoso, ma ci sono anche alternative gratuite) che consentono di gestire con estrema semplicità riunioni in remoto. Dove però la critica appare francamente più incomprensibile è sull’articolo 2 dell’Accordo. Sembrerebbe, secondo Colaianni, che la *libertas Ecclesiae* sia cosa partita e autonoma rispetto alla *libertas fidelium*, come se il fatto di non poter celebrare le Sante Messe *coram populo* non andasse a ricadere direttamente e principalmente sulla libertà dei fedeli! La verità è che la sospensione dell’art. 2 dell’Accordo di Villa Madama, per quel che riguarda i fedeli cattolici, si traduce in un *vulnus* del can. 213 del Codice di diritto canonico, e dunque in una grave limitazione della libertà religiosa, stante il nesso inscindibile tra la celebrazione dei sacramenti e professione della fede cattolica¹⁶. Poi certo, le chiese sono aperte: peccato che per arrivarci sia necessario uscire per lavoro, per andare ad acquistare le sigarette, i giornali o a fare la spesa, perché la nota 27 marzo 2020 del Ministero dell’interno non ritiene che recarsi presso un luogo di culto senza motivazioni ulteriori possa costituire un comportamento lecito. E comunque la preghiera personale non sostituisce la ricchezza e la complessità della vita religiosa dei fedeli cattolici. Se si vuol prendere sul serio la questione, non si può pensare che il divieto di celebrare la Santa Messa *coram populo*, cui si riconnettono l’impossibilità di ricevere la comunione eucaristica, e la complessità estrema nell’assicurare l’amministrazione del sacramento

¹⁵ N. COLAIANNI, *La libertà di culto*, cit., p. 33 s.

¹⁶ Sia consentito il rinvio a V. PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia* (<https://www.olir.it/focus/vincenzo-pacillo-il-diritto-di-ricevere-i-sacramenti-di-fronte-alla-pandemia-ovvero-lemergenza-da-covid-19-e-la-struttura-teologico-giuridica-della-relazione-tra-il-fedele-e-la-rivelazione/>)



dell'unzione degli infermi e della somministrazione del viatico valgono meno della spesa settimanale al supermarket o di un giro in libreria.

La verità è che Colaianni non riesce a dare ragione del motivo in forza del quale un atto assimilabile a un trattato internazionale sia stato sospeso unilateralmente, in particolare nella parte in cui assicura alla Chiesa cattolica la piena libertà di pubblico esercizio del culto – e questo beninteso seconde le regole confessionali sue proprie -: libertà che è riconosciuta non in quanto bene/valore in se stesso, ma in quanto piena realizzazione della libertà religiosa dei cattolici residenti in Italia. Non una parola su quello che è il vero argomento giuridico che ha consentito tale sospensione, ovvero la *Force Majeure*. È stato autorevolmente affermato che l'essenza del concetto di *Force Majeure* è connessa alla lesione di un diritto soggettivo di una delle parti commessa da un soggetto che è obbligato a dare vita a tale lesione dall'assoluta necessità di preservare se stesso o altri da un grave e imminente pericolo¹⁷.

Va perciò tenuto in considerazione che le condizioni minime per l'esistenza di una *Force Majeure* capace di evitare che - nel diritto internazionale – un determinato atto sospensivo di un trattato possa essere qualificato come “atto ingiusto” sembrano essere almeno le seguenti: (1) esistenza di un pericolo per l'esistenza stessa dello Stato (e non per i suoi interessi particolari, qualunque sia l'importanza di tali interessi possono essere); (2) un pericolo che non è stato creato dallo Stato che agisce; (3) un pericolo così grave e imminente che non può essere evitato con qualsiasi altro mezzo¹⁸. Come è agevole notare, siamo perfettamente entro i confini della fattispecie attuale: eppure la sospensione, per evitare ogni pregiudizio per la controparte, dovrebbe essere regolata da un ulteriore accordo tra lo Stato e la Santa Sede. E questo non per un privilegio, ma perché così richiede quella Costituzione che – come ricorda Colaianni – è sullo sfondo del Concordato, imponendo alla Repubblica italiana il rispetto delle norme pattizie e del diritto internazionale generalmente riconosciute.

4- L'uomo non è un'idea

Colaianni chiude il suo articolo soddisfatto che la “Chiesa bergogliana” abbia deciso di condividere l'idea di laicità come distinzione degli

¹⁷ R. AGO, *Le délit en droit international*, Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1939-II, p. 540).

¹⁸ Cfr. A.P. SERENI, *Diritto internazionale*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1962, p. 1528 ss.



ordini distinti. Io, sinceramente, sarei più soddisfatto se l'opposizione ideologica al Concordato - che peraltro condivido, sia pur su presupposti diversi¹⁹ - non si traducesse in una liquidazione delle norme vigenti, e che le - ripeto per l'ennesima volta - pienamente legittime compressioni della libertà di culto che sono necessarie per tutelare il bene primario della salute pubblica, fossero adottate - laddove possibile - nel rispetto delle procedure e delle garanzie vigenti. E che le battaglie politiche si facciano con la politica, non sperando di dare scossoni a un sistema sgradito a colpi di legislazione d'emergenza.

Io sarei più soddisfatto se si facesse esegesi tecnica delle norme, se si riconducesse le fonti a sistema, se si provasse a rimanere ancorati alle garanzie dello Stato di diritto anche nel dramma.

Io sarei più soddisfatto se gli ammalati, i moribondi, coloro che soffrono e in questa emergenza sono davvero i più vulnerabili, potessero - se lo vogliono - avere il conforto degli atti di culto della loro religione, nella speranza che la loro sofferenza e la sofferenza delle loro famiglie non sia stata vana. Nella Peste di Camus si legge²⁰:

"[...] Ora so che l'uomo è capace di grandi azioni; ma se non è capace d'un grande sentimento, non m'interessa".

"Si ha l'impressione che sia capace di tutto", disse Tarrou.

"Ma no, è incapace di soffrire o di essere felice a lungo. Non è quindi capace di nulla che valga".

Li guardava, e poi:

"Vediamo Tarrou, lei è capace di morire per un amore?"

"Non so, ma mi sembra di no, adesso".

"Ecco: lei è capace di morire per un'idea, è visibile a occhio nudo. Ebbene, io ne ho abbastanza delle persone che muoiono per un'idea. Non credo all'eroismo, so che è facile e ho imparato ch'era omicida. Quello che m'interessa è che si viva e che si muoia di quello che si ama."

Rieux aveva ascoltato il giornalista con attenzione. Senza cessare di guardarlo, gli disse piano:

"L'uomo non è un'idea, Rambert".

¹⁹ Sia consentito il rinvio a **V. PACILLO**, *Ripensare i Patti Lateranensi* (https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5034).

²⁰ **A. CAMUS**, *La peste*, traduzione italiana di Y. Mélaouah, Bompiani, Milano, 2017.